



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0163 (NLE)**

9361/18
ADD 1

EPPO 12
EUROJUST 58
CATS 38
FIN 407
COPEN 164
GAF 21
CSC 171

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 318 final
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 318 final.

All.: COM(2018) 318 final



Bruxelles, 25.5.2018
COM(2018) 318 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio

**concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)**

ALLEGATO

I. Missione

Il comitato di selezione stabilisce un elenco ristretto di candidati qualificati per la carica di procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939¹. Emette inoltre un parere motivato sulle qualifiche dei candidati designati per la carica di procuratore europeo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, prima della loro nomina da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, nel primo caso, e del Consiglio, nel secondo caso.

II. Composizione e durata del mandato

Il comitato di selezione è composto di dodici persone che, al momento della nomina, sono ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello o giuristi di notoria competenza. Al momento della nomina, tutti i membri devono soddisfare almeno uno dei criteri suddetti.

I membri del comitato di selezione sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di quattro anni. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la durata restante del loro mandato. Il mandato dei membri del comitato può essere rinnovato una volta.

III. Presidenza e segretariato

Il comitato di selezione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a tal fine dai membri del comitato a maggioranza dei voti. La Commissione garantisce il segretariato del comitato e fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di documenti. Il segretariato trasmette inoltre l'elenco ristretto dei candidati per la carica di procuratore capo europeo al Parlamento europeo e al Consiglio e i rispettivi pareri motivati sulle qualifiche dei candidati per l'esercizio delle funzioni di procuratore europeo al Consiglio.

IV. Deliberazioni e numero legale

Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Le riunioni del comitato sono valide se almeno nove dei suoi membri sono presenti.

Le decisioni del comitato di selezione sono adottate per consenso. Tuttavia, se un membro chiede di procedere a una votazione, la decisione viene presa a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

V. Deferimento al comitato e richieste di informazioni supplementari

Non appena ricevute le candidature per la carica di procuratore capo europeo, il segretariato le trasmette al presidente del comitato di selezione. Lo stesso vale per i candidati designati per la carica di procuratore europeo, compresi i documenti di accompagnamento presentati dagli Stati membri.

Il comitato di selezione può chiedere ai candidati - e nel caso dei candidati designati per la carica di procuratore europeo, al governo dello Stato membro che li ha designati - di fornire informazioni supplementari o altri elementi che reputi necessari per le sue deliberazioni.

¹ **Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).**

VI. Esame e audizione

1. Procedura di nomina del procuratore capo europeo

Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato stila una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma del punto V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui al punto VII, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. Le audizioni si svolgono di persona.

I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissione o che non sono invitati per essere sentiti dal comitato di selezione saranno informati in merito ai motivi di tale decisione. Se un candidato non concorda con la valutazione del comitato, può reagire alla decisione in questione, precisando i motivi del suo disaccordo. Il comitato valuterà quindi di nuovo la candidatura e informerà per iscritto il candidato delle conclusioni. I candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

2. Procedura di nomina del procuratore capo europeo

Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato sente i candidati designati. Le audizioni si svolgono di persona.

VII. Conclusioni e motivazione

1. Procuratore capo europeo

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione stabilisce un elenco ristretto comprendente da tre a cinque candidati da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato motiva la selezione dei candidati proposti nell'elenco ristretto. Ai candidati che non sono inseriti nell'elenco ristretto devono essere comunicati i motivi del mancato inserimento.

Il comitato di selezione fissa la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. L'ordine della graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato e non è vincolante per il Parlamento europeo e il Consiglio. I candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stilato dal comitato possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

2. Procuratori europei

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Il comitato motiva il suo parere.

Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione, tramite il suo segretariato, chiede allo Stato membro interessato di nominare un numero corrispondente di nuovi candidati.

Il comitato stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. L'ordine della graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato e non è vincolante per il Consiglio.

VIII. Disposizioni finanziarie

I membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio².

Le relative spese sono a carico del Consiglio.

IX. Dati personali

Il trattamento dei dati personali nel contesto dei lavori del comitato di selezione avviene sotto la responsabilità della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Le norme applicabili in materia di sicurezza e di accesso alle informazioni trattate nell'ambito dei lavori del comitato di selezione sono quelle applicabili alla Commissione.

X. Regime linguistico

Il comitato di selezione stabilisce, su proposta del presidente, la(e) lingua(e) di lavoro del comitato in funzione delle lingue comunemente parlate dai suoi membri.

² Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).